



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Registro n° LXXXII

Decreto n° 1289

IL RETTORE

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Ateneo;

VISTO il "Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi" emanato con D.R. n. 1595 del 25.8.2010;

RICHIAMATA la deliberazione n° 504/17516 assunta dal Senato Accademico nella seduta del 23.9.2013 con la quale il predetto Consesso ha espresso parere favorevole alla parziale revisione del vigente testo del "Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi";

RICHIAMATA inoltre la deliberazione n° 515/30118, assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2013, con la quale è stata approvata la parziale revisione del vigente testo del "Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi";

RITENUTO di procedere alla revisione del testo del "Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi", così come deliberato dai suddetti Organi di Governo;

DECRETA

Art. 1 Per quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di revisionare il "Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi", emanato con D.R. n. 1595 del 25.8.2010, nella nuova formulazione del testo che sotto si riporta nella versione integrale:

"REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE DOCENTE NELL'AMBITO DI RAPPORTI CON TERZI"

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

1 - Il presente regolamento si applica allo svolgimento da parte del personale docente di attività riferite ad ambiti esterni all'Ateneo, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai commi 9, 10 e 12 dell'art. 6 della legge 240/2010.

2 - Non rientrano nelle previsioni del presente regolamento le attività disciplinate da specifiche normative, quali, in particolare, le attività didattiche e di ricerca svolte presso altri Atenei nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 6 comma 11 della legge n. 240/2010 e le attività assistenziali del personale in convenzione con il Servizio Sanitario.

3 - Per docenti si intendono i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, anche a tempo determinato, e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

4 - Nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento il personale dell'Ateneo è tenuto a rispettare il principio costituzionalmente sancito di esclusività proprio dello stato di pubblico dipendente.

Art. 2 – Attività incompatibili.

1 - Ai docenti dell'Ateneo, indipendentemente dall'impegno a tempo pieno o tempo definito, sono vietate le seguenti attività:

- a) l'esercizio dell'industria e del commercio;
- b) assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati;
- c) la partecipazione a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società;
- d) l'assunzione delle cariche di Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o Delegato, Consigliere di Amministrazione, o equivalenti, con poteri gestori, di società a fini di lucro, salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi a prevalente



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

partecipazione pubblica e sia stata preventivamente autorizzata, oppure sia ricoperta su designazione della stessa Università. E' consentita, previa autorizzazione, la possibilità di ricoprire il ruolo di Consigliere indipendente ai sensi dell'Art. 147/ter comma 4 del D.lgs n. 58 del 24.2.98 e di Sindaco. Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari.

e) attività ed incarichi che diano luogo a conflitto, anche potenziale, di interessi con l'Ateneo.

2 - Per i docenti in regime di impegno a tempo pieno è inoltre vietato l'esercizio di attività libero professionale, intendendo per tale l'esercizio di una disciplina a scopo di guadagno che abbia il carattere di abitudine, sistematicità e continuità. Sono elementi sintomatici di tale carattere, il superamento di un percorso di abilitazione, l'iscrizione ad albi (ad esclusione dell'iscrizione negli elenchi speciali degli Albi degli Ordini professionali), elenchi o registri professionali, il possesso di partita IVA.

Per questa categoria di docenti è altresì vietata l'assunzione di incarichi che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Università, se non in casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, dallo Statuto o dal presente regolamento, a nulla rilevando la assenza o meno di compensi o retribuzioni.

Art. 3 – Conflitto di interessi.

1 - Non è in alcun caso consentito lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi extraistituzionali che determinino situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con l'Ateneo.

2 - Sono in conflitto di interesse tutte le attività in cui un interesse "secondario" (privato o personale) interferisce o potrebbe interferire, avendone la potenzialità, con il perseguimento dell'interesse pubblico, cui è finalizzata l'attività istituzionale del docente.

Si configura in ogni caso attività in conflitto di interessi:

- l'assunzione di patrocinio e/o assistenza legale nelle controversie in cui sia controparte o controinteressato l'Ateneo; in tali ipotesi, è vietato, altresì, lo svolgimento di incarichi di consulente tecnico di parte.

- la prestazione di attività di carattere formativo, di didattica o di assistenza e supporto, diretta alla preparazione ed al superamento di esami universitari.

3 - Il docente a tempo pieno deve dichiarare nella richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra lavorativi, che dovrà essere inoltrata al Magnifico Rettore, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

4 - Il docente a tempo definito è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore l'insorgenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento delle proprie attività.

5 - Sulla sussistenza del conflitto di interesse si pronuncia il Rettore con proprio decreto.

Art. 4 – Attività svolte al di fuori dell'ambito universitario.

1 - Per attività svolte al di fuori dell'ambito universitario si intendono quelle attività tipologicamente non attribuibili all'Ateneo, che non coinvolgono l'Ateneo in quanto tale, per le quali il docente si rapporta direttamente e in prima persona con un committente. Queste attività non sono onerose per l'Ateneo, si svolgono al di fuori delle strutture universitarie.

2 - Le attività svolte al di fuori dell'ambito universitario sono consentite purché non rientrino fra le attività incompatibili, non configurino situazioni di conflitto di interesse e a condizione che le attività non rappresentino detrimento per i doveri dei docenti relativi ai compiti didattici, scientifici e gestionali loro spettanti, anche in relazione allo specifico regime di impegno di tempo in cui sono inquadrati, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3 - Sono liberamente esercitabili tutte le attività che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti e che siano ricomprese nella sfera individuale della socialità,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

quall, le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica. Sono, nello specifico, liberamente esercitabili, senza autorizzazione, le seguenti attività: attività di valutazione e referaggio; lezioni e seminari di carattere occasionale; attività di collaborazione scientifica e consulenza; attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; attività pubblicistiche ed editoriali; ulteriori incarichi e attività in seno ad enti nei quali vi sia la presenza statutaria dell'Ateneo e incarichi e attività previste da specifiche disposizioni legislative fra cui gli incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria, e quelli inerenti lo status giuridico del personale docente. In particolare sono liberamente esercitabili le attività di cui all'art. 53, comma 6, lett. a), b), c), d), f) ed f-bis del D.Lgs. 165/2001.

4 - I docenti a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza. Nello stesso modo è consentita l'assunzione di incarichi per perizie giudiziarie e arbitrali nell'interesse delle parti e la partecipazione a commissioni di concorso, collaudo o di appalto istituite da enti pubblici.

5 - La partecipazione ad organi di gestione, l'assunzione di cariche sociali e lo svolgimento di prestazioni in Spin Off dell'Università di Parma, è regolata dalle previsioni dello specifico regolamento per la istituzione di Spin Off dell'Università.

6 - Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3, i docenti in regime di tempo pieno sono tenuti, di norma, a darne comunicazione al Rettore, affinché possa essere valutato il corretto inquadramento delle loro attività tra quelle liberamente eseguibili e l'eventuale sussistenza di profili di conflitto di interesse, di incompatibilità o di violazioni normative. Un mancato riscontro entro trenta giorni è da intendersi come silenzio assenso.

7 - Per lo svolgimento delle attività autorizzabili i docenti sono tenuti a richiederne preventiva autorizzazione al Rettore. La valutazione delle richieste da parte della Autorità Accademica verte pregiudizialmente sul rispetto dei principi che regolano il rapporto di lavoro del pubblico dipendente e della generale normativa del settore. In particolare devono essere verificati l'aspetto della compatibilità temporale, per cui gli incarichi devono avere una durata anche presuntiva determinata nel tempo, l'aspetto della compatibilità istituzionale, per cui l'impegno dell'incarico non deve confliggere con la previsione di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, e l'aspetto della compatibilità retributiva, per cui la retribuzione complessiva per tutti gli incarichi extraistituzionali svolti in un anno solare a carico della finanza pubblica, non può superare i limiti previsti dall'art. 23 ter D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. 214 del 2011 - d.P.C.m. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012 n. 89). In specifica ottemperanza alla previsione dell'art. 6 comma 10 del D.lgs. 240/2010, deve inoltre essere verificata l'insussistenza di eventuale conflitto di interessi e di possibile detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al docente dall'Ateneo. La richiesta di preventiva autorizzazione deve essere avanzata da parte dell'ente conferente o da parte del docente interessato, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento dell'incarico stesso, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione dedicata alla modulistica del personale docente.

Nella domanda devono essere espressamente indicati:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) l'indicazione delle norme in relazione alle quali l'incarico è autorizzabile;
- c) la denominazione, l'indirizzo e il codice fiscale del soggetto pubblico o privato che lo conferisce e il luogo e le modalità di svolgimento;
- d) la quantificazione dell'impegno temporale per l'espletamento dell'incarico espresso in termini di giorni e di ore precisando la data di inizio e conclusione dell'incarico;
- e) il compenso lordo, anche presunto, se previsto;
- f) la precisazione di eventuale contemporaneo svolgimento di altri incarichi già conferiti e/o autorizzati;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

- g) l'impegno ad invitare il soggetto proponente/conferente l'incarico all'adempimento di quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001, fra cui quanto previsto dal comma 11;
- h) l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento delle attività proprie dell'Ateneo, che non comporti alcuna limitazione al normale assolvimento delle funzioni di didattica e di ricerca e dei propri obblighi istituzionali;
- i) l'attestazione che la retribuzione complessiva del docente tenuto conto di tutti gli eventuali incarichi extraistituzionali svolti in un anno solare a carico della finanza pubblica, non supera i limiti previsti dall'art. 23 ter D.l. n. 201 del 2011, convertito in L. 214 del 2011 - d.P.C.m. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012 n. 89). L'Amministrazione deve pronunciarsi con atto rettorale sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione e assunzione al protocollo della stessa, in conformità di quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 165/01.

8 - I docenti a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. A tale fine i docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse effettivo o potenziale che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell'assunzione di incarichi.

Art. 5 - Attività affidate da terzi all'Università nel prevalente interesse del committente.

1 - Le norme di cui al presente articolo disciplinano le prestazioni di ricerca, anche finalizzate all'innovazione tecnologica, di consulenza, di progettazione e di didattica eseguite a seguito di contratti stipulati dall'Università con Enti esterni, incluse quelle di cui al D. Lgs 163/2006, nel prevalente interesse del committente.

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo viene affidata ad un docente responsabile della commessa e possono essere utilizzate strutture e risorse dell'Ateneo. Il docente responsabile può essere sia in regime di impegno a tempo pieno che in regime di impegno a tempo parziale.

In questo contesto rientrano anche i contratti relativi a prestazioni finalizzate all'innovazione e al trasferimento tecnologico, stipulati dall'Università a seguito di attività di brokeraggio effettuata da società terze o da strutture di interfaccia generate dall'Ateneo. In particolare, sono considerate attività per conto terzi, rientranti in quelle di cui fa riferimento il presente articolo, quelle di seguito elencate:

- a) prestazioni di ricerca, sia pura che applicata, nonché attività di progettazione ai vari livelli di dettaglio, finalizzate al trasferimento di conoscenze in specifiche realtà di livello avanzato e all'innovazione di processo o di prodotto e all'applicazione di tecniche e tecnologie avanzate nell'ambito delle attività disciplinate dal D.Lgs 163/06;
- b) prestazioni di consulenza intesa come attività di indirizzo in ricerche e progetti in atto presso il committente, studi di fattibilità, studi di approfondimento e di razionalizzazione di temi specifici, pareri di supporto tecnico o scientifico;
- c) prestazioni di didattica non istituzionale, intese anche come connesse attività di ricerca e di progettazione, organizzazione, ed esecuzione di corsi e di seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico e di ogni altra attività volta alla qualificazione delle risorse umane.

L'autorizzazione ai docenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, avviene automaticamente con l'approvazione del contratto da parte degli Organi universitari competenti. Il contratto può prevedere lo svolgimento di attività al di fuori delle strutture universitarie.

Il contratto fra l'Università ed il committente contiene tutti gli elementi, non solo giuridici ed economici, necessari a definire la prestazione e indica il docente responsabile della commessa. Fino ad importi di €. 50.000,00 il contratto viene autorizzato dal Direttore del Dipartimento con proprio atto e viene perfezionato per la parte universitaria con la sottoscrizione da parte del responsabile della commessa e del Direttore del Dipartimento, il



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

quale sottoscrive in tale qualità ed anche in rappresentanza dell'Università attribuendogli il Rettore la delega per tale funzione. Il Consiglio del Dipartimento prende atto della avvenuta stipula del contratto.

Per importi superiori a €. 50.000,00 è ulteriormente necessaria l'approvazione preventiva da parte del Consiglio del Dipartimento e, per importi superiori a Euro 100.000,00 è anche richiesta l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Nel contratto vengono ulteriormente disciplinati gli eventuali aspetti brevettuali, in ottemperanza a quanto previsto dall'apposito Regolamento, l'utilizzo del logo e del nome dell'Ateneo e delle sue strutture, i vincoli di riservatezza, la proprietà dei risultati e le modalità della loro utilizzazione e pubblicazione. Eventuali oneri risarcitori previsti dal contratto non potranno superare complessivamente il corrispettivo del contratto stesso e sono a carico della struttura contraente. A cura del responsabile della commessa, con l'approvazione da parte del Direttore del Dipartimento, viene predisposto un piano di fattibilità, da allegarsi al contratto, con le indicazioni previsionali delle attività, dei tempi, delle strutture, delle risorse e dei costi previsti. Per l'esecuzione di quanto richiesto dal contratto il responsabile della commessa si connota nei confronti del Dipartimento e dell'Ateneo come il committente responsabile dei lavori richiesti. Sulla commessa gravano, se sono presenti le attività a cui essi si riferiscono, i seguenti costi:

- a) costo sostenuto dalla struttura interessata e dall'Università per l'impiego di materiali di consumo, energia, riscaldamento e raffrescamento, acqua, gas, telefonia, pulizie e smaltimenti;
- b) costo del personale strutturato impiegato direttamente nella prestazione;
- c) quota di ammortamento del costo delle apparecchiature e attrezzature necessarie per l'esecuzione della prestazione, nonché i costi per la loro manutenzione;
- d) costi per l'uso di laboratori e locali messi a disposizione dall'Ateneo o costi per l'eventuale utilizzo di strutture esterne;
- e) costi per acquisto di strumentazione, costi di missione e, comunque, spese diverse sostenute direttamente per la commessa.

I costi sopra elencati vengono quantificati anche forfettariamente dal responsabile della commessa, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, alla conclusione del contratto e approvati dal Consiglio del Dipartimento. Copia del contratto, del piano di fattibilità e del prospetto finanziario conclusivo vengono via via inviati per conoscenza alla Amministrazione Centrale.

Una quota pari al 6% dell'importo del contratto è destinata al Fondo Comune di Ateneo, previsto dall'art. 4 della L. 24.7.1981 n. 391, per essere utilizzata secondo le modalità previste dalle norme.

Una quota pari al 5% dell'importo complessivo della prestazione viene destinata all'Amministrazione dell'Ateneo, tale percentuale scende al 3% per la parte eventualmente eccedente i 200.000,00 Euro e al 2% per quella eccedente i 400.000,00 Euro. Nel computo di queste ritenute (per il Fondo Comune di Ateneo e il bilancio dell'Università) non verranno considerati gli importi finalizzati all'attivazione di borse di studio, assegni di ricerca e posti da ricercatore a tempo determinato, né quelli finalizzati all'acquisto di attrezzature scientifiche, né quelli eventualmente destinati e gestiti direttamente da soggetti estranei all'Ateneo e coinvolti nella ricerca.

La parte, risultante come differenza fra il corrispettivo della prestazione e tutti i costi e detrazioni fin qui elencati, sentito il Direttore del Dipartimento, viene ripartita su proposta del responsabile della commessa fra i partecipanti alla stessa. Nel caso di attribuzione di quota al personale tecnico amministrativo, le modalità di ripartizione vengono stabilite con apposito regolamento dipartimentale.

Art. 6 - Prestazioni svolte nel prevalente interesse dell'Ateneo.

1 - Le prestazioni di cui al presente articolo sono quelle svolte tipicamente in relazione a contratti di ricerca, normalmente acquisiti in risposta a bandi pubblici nazionali o



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

internazionali, e per l'Ateneo si concretizzano in contributi per lo svolgimento di attività di ricerca.

Tali risorse rese disponibili da Enti pubblici o privati all'Ateneo o a sue strutture si intendono come sostegno finanziario per ricerche di tipo istituzionale, con limitati vincoli quali quelli di fornire all'Ente finanziatore un rapporto finale di ricerca e relativo rendiconto finanziario. I fondi di ricerca così definiti, se non espressamente previsti, escludono l'attribuzione di compensi al personale dell'Ateneo.

2 - I contratti vengono stipulati seguendo di volta in volta le modalità previste dalla normativa specifica. Il Direttore del Dipartimento ed il docente responsabile scientifico del progetto sono autorizzati a sottoscrivere tutti i documenti necessari per l'istruttoria ed il perfezionamento del rapporto, ad esclusione del contratto che verrà sottoscritto dal Rettore o dal Pro Rettore. Per importi oltre i 100.000,00 Euro è richiesta l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università. Salvo che sia vietato esplicitamente dall'Ente finanziatore, ai contributi di cui al presente articolo che pervengono all'Ateneo per importi fino a €. 100.000,00 viene applicato un prelievo del 6% a favore dell'Ateneo, con destinazione preferenziale alle esigenze delle strutture amministrative della Ricerca Scientifica. Per la parte eventualmente eccedente i 100.000,00 Euro il prelievo scende al 3%. Nel computo di queste ritenute non verranno considerati gli importi finalizzati all'attivazione di borse di studio, assegni di ricerca e posti da ricercatore a tempo determinato, né quelli finalizzati all'acquisto di attrezzature scientifiche.

Art. 7 - Prestazioni a pagamento.

1 - Le norme di cui al presente articolo disciplinano le prestazioni a pagamento svolte dall'Ateneo, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto 31/8/1933, n. 1594 avvalendosi di proprie strutture e personale.

2 - Le prestazioni su commissione di cui al presente articolo hanno caratteristiche routinarie e ricomprendono le analisi, anche numeriche, le prove, le tarature, i controlli, le verifiche tecniche, nonché i connessi pareri ed interpretazioni, le esperienze e le prestazioni tecnico-scientifiche fornite al committente mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati delle stesse. Le prestazioni ed i relativi importi sono espressamente previsti in appositi tariffari approvati dagli Organi competenti. Le eventuali prestazioni su commissione, non previste nei tariffari, potranno essere concordate di volta in volta con il committente.

3 - Le tariffe delle prestazioni, nonché il regolamento per il loro riparto, sono stabilite dall'Organo Collegiale di riferimento della struttura interessata ed approvate dal Rettore. Le tariffe dovranno essere congrue con gli oneri da sostenere per effettuare le prestazioni e allineate a quelle correnti di mercato.

4 - Gli Organi di riferimento deliberano il regolamento per lo svolgimento delle prestazioni e la ripartizione dei proventi, riservando comunque il 6% dell'importo complessivo della prestazione all'Amministrazione e il 7% al Fondo comune dell'Ateneo per essere utilizzato in base alla normativa vigente.

Art. 2 Le parti del sopra riportato regolamento, oggetto di modifiche o integrazioni, rispetto al previgente, emanato con D.R. n. 1595 del 25.8.2010, entrano in vigore a far tempo dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito informatico e sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.

Parma, 11 ottobre 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Silvana ABLONDI



IL RETTORE

Gino FERRETTI